



Avv. Marianna Mercogliano

C.so Umberto I, 201 - Napoli - 80138 - tel. 0818676869 / 3334269175

marianna.merc@gmail.com - mariannamercogliano@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

Sez. VII Civ. – G.D. Dott. FEO Francesco Paolo – R.G. 7/2021 PDCC – ud. 14.09.2021

BREVI NOTE DIFENSIVE _PRODUZIONE DOCUMENTALE_ PIANO DEL CONSUMATORE DEFINITIVO

DEBITORE SOVRAINDEBITATO: **Sig. Emilio Surrianielli**, rappresentato, difeso e domiciliato dall'avv. Marianna Mercogliano;

GESTORE DELLA CRISI: **Avv. Maddalena De Rosa**

CREDITORE: **COMPASS BANCA S.P.A., Avv. Gianfranco Caggiano**

CREDITORE: **AGOS DUCATO S.P.A., Avv. Fiorenzo Bertona**

CREDITORI NON COSTITUITI: **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
COMUNE DI NAPOLI
SANTANDERCONSUMER BANK
DEUTSCHE BANK
FIDITALIA S.P.A**

PREMESSO CHE

- Il G.D. della procedura in epigrafe indicata fissava con decreto udienza volta all'ammissibilità ed omologa del piano del consumatore presentato e contestuale avviso di sospensione di tutte le procedure esecutive, anche già in essere, per il giorno 17.06. u.s.
- A ridosso di tale data pervenivano, in varie forme, difese da parte di alcune creditrici, per la valutazione delle quali il G.D. fissava l'udienza interlocutoria del 08.07. u.s.;
- Durante la scorsa udienza ed in vista di quella odierna, ultima e decisiva in ordine alla omologa del piano presentato emergeva l'esigenza della comparizione personale del Sig. Emilio Surrianielli ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, soprattutto sotto il profilo dei motivi dell'indebitamento;

Al solo fine di rendere più agevole l'udienza stessa, questo difensore rassegna brevi note difensive in ordine alle difese delle creditrici, nonché in merito ad alcune criticità e difese già emerse nella scorsa udienza soprattutto rispetto alla meritevolezza del Surrianielli ed alle eccezioni sollevate dalla creditrice Compass Banca S.p.A.

§1. Riguardo la precisazione del credito di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Con prima PEC del 15 settembre 2020 il Gestore della Crisi chiedeva all'Agenzia di comunicare, entro dieci giorni dal ricevimento *“il dettaglio del credito da Voi vantato, con la specifica degli importi dovuti dal Sig. Surrianielli, nonché, di trasmettermi i documenti giustificativi del credito”*.



In riscontro l'Agenzia rispondeva, testualmente: *“Si invia l'allegata documentazione inerente la situazione debitoria del contribuente stante presente nei Ns. archivi alla data odierna”*.

L'allegato era un mero estratto di ruolo e null'altro.

Stesso estratto di ruolo, sebbene con un layout differente, viene allegato alla precisazione del credito, successivo alla notifica del decreto di fissazione udienza, che, esattamente come il primo, ammonterebbe ad oltre 18milaeuro (minuziosamente ripartiti in base al privilegio delle varie voci di credito, quali semplificativamente per imposte, sanzioni, interessi o spese di notifica), ma ancora una volta alcuna documentazione (anche non minuziosa) a supporto del credito vantato è stata fornita.

In quella sede, inoltre, alcuna eccezione diretta e/o di merito è stata sollevata dalla creditrice, solo – si ribadisce – un conteggio.

Orbene, stante la mancanza della documentazione giustificativa richiesta, si richiede in via principale il totale rigetto della precisazione del credito formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, quantomeno ed in subordine relativamente ai crediti prescritti e contestati sin dall'atto introduttivo; in secondo luogo, osservazioni (mai) sollevate circa la mancata azione giudiziaria avverso i crediti prescritti o le voci di credito non inserite (soprattutto perché anch'esse prescritte) devono comunque essere rigettate, non solo perché prive di ogni sostegno fattivo o giuridico, ma ad ogni modo alla luce della natura concorsuale del piano del consumatore, in quanto species della procedura della crisi da sovraindebitamento e tenendo conto del prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale in materia. In particolare, si richiamano tutte le pronunce già citate dal Gestore della Crisi nelle sue precedenti relazioni basate sulla necessità di presentare un piano veritiero dei crediti REALMENTE esigibili. Pertanto, il piano presentato tiene conto delle voci relative alle tasse dei soli crediti Irpef non prescritti, essendo gli unici crediti esigibili in concreto alla data odierna.

Per completezza si richiamano i precedenti scritti difensivi e relazioni del Gestore in merito alla possibile falceria dei crediti erariali.

§2. Riguardo le osservazioni rassegnate da Agos Ducato.

In data 01.07. u.s. sono pervenute al Gestore della Crisi designato, generiche “osservazioni” da parte di Agos Ducato, con le quali, tuttavia, si richiedeva in prima istanza di non falciare il proprio credito, mentre nelle conclusioni si richiedeva di mantenere in vita la cessione del quinto a prescindere dall'omologa del piano del consumatore, nel quale, quindi, tale credito non andrebbe inserito, basando le proprie richieste su di un privilegio sui generis rispetto alle altre finanziarie creditrici.

In via principale, si segnala che le eccezioni avanzate travestite da “osservazioni” sono oltremodo tardive, avendo Agos Ducato ricevuto notifica del decreto di fissazione udienza perfettamente nei termini eppure, prima della scorsa udienza non vi è stata alcuna “costituzione” ancorché informale. Pertanto, il contenuto delle osservazioni formulate va integralmente rigettato.

In subordine, nel merito si “osserva” a propria volta che la cessione del quinto è un contratto di finanziamento a tutti gli effetti, senza alcun tipo di privilegio, tantomeno sui generis, ragion per cui non si capisce per quale motivo la posizione di Agos Ducato debba essere trattata diversamente rispetto alle altre creditrici.



Nel caso specifico, vieppiù, si evidenzia come dottrina e giurisprudenza di merito, ma soprattutto la stessa legge, sia pacifico che le cessioni del quinto possano entrare a far parte del piano del consumatore e subirne gli effetti, tra cui la falcidia del credito.

La Legge 176 del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, che ha introdotto una lunga serie di relevantissime modifiche alla Legge 3/2012, pur essendone stata posticipata l'entrata in vigore inizialmente stabilita per il 15 agosto 2020, al 1° settembre 2021, dall'art. 5 del D.L. n. 23 del 2020 (c.d. "Decreto liquidità"), che ha modificato l'art. 389, comma 1, D.Lgs. n. 14 del 2019, appare il migliore ago della bilancia verso il favor debitoris in materia.

Infatti, Con l'entrata in vigore del **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** (art.4-ter della L. 176/2020) ed in particolar modo con l'**art. 67, co. 3** - testualmente "*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4*". Tant'è che il nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/2012, si stabilisce che: "*La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo*".

Semplicisticamente, in una norma viene racchiuso quanto negli anni precedenti la giurisprudenza aveva già avuto modo di ribadire in modo continuativo. E valga il vero:

- Tribunale di Pistoia, 27.12.2013 (Dott.ssa Selvarolo): "*E' la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri*";
- Ancora il Tribunale di Pistoia 23.2.2015: "*nessuna norma, di cui alla L.3/2012, esclude l'applicabilità analogica dell'art. 169bis L.F. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.*";
- Tribunale di Siracusa 17.6.2016 (Dott. Perna): "*...del tutto priva di pregio giuridico è l'asserzione del creditore opponente, secondo cui non vi sarebbe alcuno strumento giuridico che consentirebbe la revoca della cessione del quinto (...). Contrariamente all'assunto del creditore interveniente, la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario.*";

Infine, il Tribunale di Grosseto (Provvedimenti del 9.5.2017e dell'11.11.2019)e il Tribunale di Firenze (Provvedimenti del 19.5.2017 Est. Dott.ssa Selvarolo e del 3.7.2018 Est. Dott.ssa Governatori) si sono tutti espressi secondo le medesime linee.

§3. Riguardo la meritevolezza del consumatore ricorrente.

Richiamando integralmente ogni difesa, supportata dagli orientamenti giurisprudenziali e legislativi anche più recenti che in precedenza è stata rassegnata sul tema, in questa sede si ribadisce che per il Surrianielli sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla L. 3/2012.

In particolare, oltre ai problemi familiari che lo hanno condotto alla separazione e al ravvicinato divorzio dalla ex coniuge a pochissimi anni dal matrimonio e con la figlia ancora molto piccola,



datati esattamente negli anni in cui ha stipulato i diversi finanziamenti, risultava solo citata ma mai documentata la grave malattia che ha colpito la madre.

Si vuole approfittare dell'autorizzazione concessa dal G.D. all'ultima udienza per il deposito di solo alcune certificazioni mediche pubbliche e del decreto di invalidità per una condizione di handicap superiore ai 2/3, che poi l'ha condotta alla morte avvenuta lo scorso 8 settembre 2020.

§4. Riguardo le osservazioni rassegnate da Compass Banca.

In merito all'eccezione riguardo la meritevolezza si richiamano le precedenti difese e quanto in aggiunta al paragrafo precedente, insistendo per l'accoglimento delle proprie ragioni.

In merito all'eccezione riguardo alla quantificazione del credito vantato da falciare e da cui sottrarre le somme già corrisposte nei mesi precedenti, invece, in questa sede si rinuncia alle precedenti difese rassegnate sul punto, accogliendo in pieno le richieste di Compass Banca riguardo all'importo effettivamente da corrispondere, come quantificato dalle osservazioni precedentemente pervenute e pari ad € 6.396,32.

Ne consegue che il piano del consumatore precedentemente presentato deve essere aggiornato per includere la diversa e maggiore cifra reclamata da Compass, come di seguito.

§5. PIANO DEL CONSUMATORE CON INTEGRAZIONI DEFINITIVO.

Il piano del consumatore definitivo come risultante dai chiarimenti e dalle precisazioni apportate nei paragrafi precedenti, prevede la restituzione ai diversi creditori di **un importo complessivo di € 38.758,00** per una durata di **105 mensilità** (poco più di 8 anni), **di cui 104 ratei da € 370,00** ciascuno, mentre **l'ultimo rateo da € 278,00**.

- L'ordine di soddisfacimento **prevede in primis il totale pagamento dei crediti in prededuzione pari ad € 6.546,00** (€ 2.294,00 per l'avv. Mercogliano ed € 4.252,00 per il gestore della crisi avv. De Rosa), tale importo sarà corrisposto dalla prima alla 17° rata e parzialmente dalla 18° rata. La distribuzione delle quote per ciascuna rata tra le professioniste è avvenuto in maniera proporzionale tenendo conto che al credito totale in prededuzione concorre per il 35% l'avv. Mercogliano e per il 75% l'avv. De Rosa.
- **In secondo luogo, vi sarà il pagamento dei crediti che godono di privilegio generale**, ovverosia Agenzia delle Entrate Riscossione, per un importo di € 1.038,00 *ex stralcio* (originario € 2.596,00), tale importo sarà corrisposto parzialmente dalla 18° rata, dalla 19° alla 20° e parzialmente dalla 21° rata ed in subordine (come da dettato normativo ai sensi dell'art. 2752, co.3, c.c.) Comune di Napoli, per un importo di € 392,00 *ex stralcio* (originario 978,00), tale importo sarà corrisposto parzialmente sia dalla 21° che dalla 22° rata.
- **In terzo ed ultimo luogo, vi sarà il pagamento di tutti i creditori chirografari**, ovverosia Santander per un importo di € 3.860,00 *ex stralcio* (originario € 9.650,00), Fidelity per un importo di € 4.108,00 *ex stralcio* (originario € 10.269,00), Deutsche Bank per un importo di € 6.743,00 *ex stralcio* (originario € 16.857,00), Compass Banca per un importo di € 6.396,00 *ex stralcio* (originario residuo € 15.990,00 derivante da originario € 23.800,00 con deconto di € 7.810,00 versati dal terzo pignorato), infine, Agos Ducato per un importo di € 9.675,00 *ex stralcio* (originario € 24.186,00). L'importo complessivo pari ad € 30.782,00 sarà corrisposto parzialmente dalla 22° rata e dalla 23° alla 105° rata.



- In ordine ai creditori chirografari la composizione di ciascun rateo tiene conto delle percentuali del credito vantato da ciascuno in proporzione al credito complessivo, ossia il 12,54% di Santander, il 13,35% di Fidelity, il 21,91% di Deutsche Bank, il 20,77% di Compass Banca ed il 31,43% di Agos Ducato.
- Quanto alle modalità, il pagamento avverrà entro il giorno 10 di ogni mese, attraverso versamento sul libretto della procedura, con RID automatico in favore dei diversi creditori. Qualora non fosse istituito il libretto della procedura, il pagamento verrà effettuato in favore dei singoli creditori, all'iban comunicato, con obbligo di rendicontazione semestrale sullo stato dei pagamenti.
- Infine, si precisa che tutti gli importi complessivi sono stati arrotondati per eccesso e che – limitatamente ai creditori chirografari vi è una differente ripartizione interna nell'ultima rata finalizzata esclusivamente al recupero dei decimali precedentemente arrotondati.

Pertanto, di seguito il piano definitivo e quello di ammortamento da proporre ai creditori:

CREDITORE	NATURA CREDITO	IMPORTO CREDITO	% SODDISFO	IMPORTO DA CORRISPONDERE	IMPORTO SINGOLA RATA	N° RATE	TEMPO DI ADEMPIMENTO
Avv. Marianna Mercogliano	prededuzione	€ 2.294,00	100%	€ 2.294,00	€ 130,00	17	Dalla 1° alla 17° rata
					€ 84,00	1	18° rata
Avv. Maddalena De Rosa	prededuzione	€ 4.252,00	100%	€ 4.252,00	€ 240,00	17	Dalla 1° alla 17° rata
					€ 172,00	1	18° rata
Agenzia delle Entrate Riscossione	privilegio generale	€ 2.596,00	40%	€ 1.038,00	€ 114,00	1	18° rata
					€ 370,00	2	Dalla 19° alla 20°
					€ 184,00	1	21° rata
Comune di Napoli – Ufficio TARI	privilegio generale	€ 978,00	40%	€ 392,00	€ 186,00	1	21° rata
					€ 206,00	1	22° rata
Santander Consumer Bank	chirografario	€ 9.650,00	40%	€ 3.860,00	€ 20,56	1	22° rata
					€ 46,40	82	Dalla 23° alla 104°
					€ 34,64	1	105° rata
Fidelity	chirografario	€ 10.269,00	40%	€ 4.108,00	€ 21,90	1	22° rata
					€ 49,40	82	Dalla 23° alla 104°
					€ 35,30	1	105° rata
Deutsche Bank	chirografario	€ 16.857,00	40%	€ 6.743,00	€ 35,94	1	22° rata
					€ 81,00	82	Dalla 23° alla 104°
					€ 65,06	1	105° rata
Agos Ducato	chirografario	€ 24.186,00	40%	€ 9.675,00	€ 51,54	1	22° rata
					€ 116,30	82	Dalla 23° alla 104°
					€ 86,86	1	105° rata
Compass Banca	chirografario	€ 15.990,00	40%	€ 6.396,00	€ 34,06	1	22° rata
					€ 76,90	82	Dalla 23° alla 104°
					€ 56,14	1	105° rata

	Dalla 1° alla 17° rata	18° rata	Dalla 19° alla 20° rata	21° rata	22° rata	Dalla 23° alla 104° rata	105° rata
Avv. Mercogliano	€ 130,00	€ 84,00					
Avv. De Rosa	€ 240,00	€ 172,00					
Agenzia Entrate Riscossione		€ 114,00	€ 370,00	€ 184,00			
Comune di Napoli				€ 186,00	€ 206,00		
Santander					€ 20,56	€ 46,40	€ 34,64
Fidelity					€ 21,90	€ 49,40	€ 35,30
Deutsche Bank					€ 35,94	€ 81,00	€ 65,06
Compass					€ 34,06	€ 76,90	€ 56,14
Agos Ducato					€ 51,54	€ 116,30	€ 86,86



Alla luce delle presenti integrazioni si rinnovano le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo G.D. adito:

A) disporre l'omologa del definitivo piano presentato con le relative integrazioni, per l'effetto rigettare ogni eccezione, contestazione e/o difesa avversa, ai sensi dell'art. 12 bis, co. 3ss., L. 3/2012;

B) Dichiarare che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano, ai sensi dell'art. 12 ter, co. 1ss., L. 3/2012; nonché dichiarare ai sensi dell'art. 12 ter, co. 2, L. 3/2012 che il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Salvisiuribus.

Si offre in allegato documentazione medica di natura pubblica e privata attestante le condizioni di salute della madre del ricorrente precedenti alla morte, decreto di invalidità e certificato di morte della stessa.

Napoli, 06 settembre 2021

avv. Marianna Mercogliano
(f.to digitalmente)



TRIBUNALE DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE

Il Giudice delegato, dottor Francesco Paolo Feo, letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

visto il ricorso con cui Surrianielli Emilio ha presentato piano del consumatore (non v'è contestazione in ordine al fatto che si tratti di consumatore, né sono emersi elementi di segno contrario) che prevede, nella sua definitiva stesura il pagamento ai creditori del complessivo importo di euro 38.758,00 per una durata di 105 mensilità (poco più di 8 anni), di cui 104 ratei da euro 370,00 ciascuno ed un ultimo rateo di euro 278,00.

Più specificamente il piano prevede il pagamento dei crediti in prededuzione, nella misura di euro 6.546,00 (euro 2.294,00 per il legale del ricorrente, Avvocato Mercogliano ed euro 4.252,00 per il Professionista gestore della crisi Avvocato De Rosa); tale importo sarà corrisposto dalla prima alla 17° rata e parzialmente dalla 18° rata (con ripartizione proporzionale, come in atti).

Seguirà il pagamento dei crediti in privilegio generale, vale a dire quelli in capo all'Agenzia delle Entrate, per euro 1.038,00, a decorrere dalla rata diciottesima fino, parzialmente, alla ventunesima; poi verrà soddisfatto il credito del Comune di Napoli, nell'importo di euro 392,00 (*ex stralcio* (originario 978,00), che sarà corrisposto parzialmente sia dalla 21° che dalla 22° rata.





Farà quindi seguito il pagamento dei creditori chirografari (con criterio percentuale): Santander per euro 3.860,00; Fidelity per un importo di euro 4.108,00; Deutsche Bank per un importo di euro 6.743,00; Compass Banca per un importo di euro 6.396,00 (originario residuo euro 15.990,00 derivante da originario euro 23.800,00 con deconto di euro 7.810,00 versati dal terzo pignorato; a tal proposito va detto che il ricorrente, con memoria ultima di rettifica del piano, ha sostanzialmente aderito alle difese svolte dal creditore Compass in ordine all'entità del credito vantato, profilo che aveva costituito motivo di contestazione). V'è poi il credito di Agos Ducato per un importo di euro 9.675,00 *ex stralcio* (originario euro 24.186,00). L'importo complessivo pari ad euro 30.782,00 sarà dunque corrisposto parzialmente dalla 22° rata e dalla 23° alla 105° rata.

Il pagamento avverrà entro il giorno 10 di ogni mese.

In seguito alla comunicazione del piano ai creditori da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi, sono pervenute memorie di osservazione da parte dei creditori Compass ed Agos; è altresì pervenuto atto di precisazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Va ancora detto che il ricorrente Surriani Emilio, non proprietario di alcun bene immobile e dipendente della società ~~Bipedi s.p.a.~~ (facente parte del ~~Gruppo Bipedi~~), percepisce una retribuzione mensile pari a circa euro 1.500,00, dalla quale va detratto quanto necessario a titolo di spese di vita, quantificate in euro 890 mensili.





Tutto ciò premesso, va subito detto che il piano in esame, attestato dall'Organismo di composizione della crisi, può essere omologato così come proposto nella stesura definitiva, considerato che va escluso che l'istante, che, come già detto, assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della normativa in esame, abbia determinato colposamente la sua situazione di sovraindebitamento. Dagli atti della procedura e dalle dichiarazioni dello stesso proponente – comparso personalmente all'udienza del 14 Settembre 2021 – deve ritenersi che la situazione di indebitamento ebbe causa nelle vicende familiari del ricorrente che stipulò un primo finanziamento in vista ed in funzione del suo matrimonio, presto entrato in crisi con conseguente separazione dalla coniuge, quando l'unica figlia era ancora molto piccola. Il ricorrente pertanto dovette farsi carico di tutte le spese di mantenimento (anche quelle straordinarie) e si fece anche carico della malattia della madre (poi culminata con il decesso) della situazione familiare di sua sorella. Ciò determinò un ricorso al credito “a cascata”, finalizzato, ad un certo punto, a ripianare la debitoria così formatasi, con il solo risultato di un aggravio di spese ed interessi che hanno portato Surriani Emilio all'attuale oggettiva situazione di indebitamento, nella quale peraltro lo stesso ricorrente ha dovuto pure assumersi l'onere del fitto di altro appartamento, per le esigenze abitative sue e di sua figlia, nel tempo che la stessa passa con lui.

Quanto alla questione del credito che nel piano viene riconosciuto all'Agenzia delle Entrate, può ritenersi, conformemente alle osservazioni svolte dal ricorrente (in assenza di deduzioni contrarie e





dell'allegazione di atti interruttivi, nemmeno menzionati), che il piano di risanamento possa tener conto dei soli crediti non dichiarati prescritti.

Quanto alle contestazioni mosse dalla Compass, lo si è già detto, il proponente ha modificato il piano in modo da superare i rilievi mossi dalla predetta creditrice in ordine al *quantum* spettante (sulle contestazioni riguardanti le cause dell'indebitamento e l'eventuale origine colposa dello stesso in capo al Surrianielli, si è già sopra motivato).

Infine, Agos Ducato ha dedotto esser ostativo all'ammissibilità del piano del consumatore il fatto di esser titolare di finanziamento garantito da cessione del quinto. Il rilievo non ha fondamento, visto che il nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/2012, stabilisce che: la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo. Così sostanzialmente recependo le conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza in precedenza, sulla base della considerazione che la procedura di sovraindebitamento è sicuramente annoverabile fra quelle che si fondano sul principio della concorsualità fra i creditori, sicché il creditore pignorante il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell'apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire falcidia come tutti gli altri creditori;





discende, del resto, dalla *ratio* della legge 3/2012 (quella di offrire una c.d. seconda *chance* al debitore) la necessità di dover guardare alla situazione debitoria del proponente in senso complessivo, e cioè, appunto, concorsuale, effettuando il raffronto fra il contenuto della proposta e l'alternativa liquidatoria; d'altra parte, muovendo dal disposto dell'art. 42 l.f. (che afferma che sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento e che è norma sicuramente applicabile per analogia in questo tipo di procedimento), può affermarsi che i crediti futuri (come quello da stipendio) che vengono ad esistenza dopo l'apertura della procedura come quella in oggetto devono entrare a far parte dell'attivo da distribuire in favore dei creditori concorsuali, conseguenza della relativa cessione alla procedura. Sicché il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio non potrà continuare a riscuotere il quinto dello stipendio fino a soddisfazione integrale.

Per tutte le motivazioni che precedono, nei termini sopra descritti, e meglio riportati nella proposta sottoscritta dal proponente Surrianelli Emilio, il piano del consumatore va omologato.

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da Surrianelli Emilio, nei termini sopra descritti, e più analiticamente riportati nella proposta sottoscritta dal proponente, così come integrata e migliorata; dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, che il presente provvedimento, comunicato alle parti, venga altresì reso pubblico, a cura dell'Organismo di





composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permarrà sino a completa esecuzione del piano. Il Professionista svolgente funzioni di OCC individuerà, di intesa con il ricorrente, eventuali informazioni non avente carattere strumentale alla fattispecie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza del provvedimento da parte dei terzi e potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza dei soggetti estranei; tali dati verranno oscurati, nei termini di cui all'art. 96 del d.lgs. 196/2003.

Napoli, lì 21 Settembre 2021.

Il Giudice designato
Dott. Francesco Paolo Feo

